



# COMUNE DI MONDOLFO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

---

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

- IN VIGORE DAL 01/01/2023 -

Approvato con delibera del C.C. n. 35 del 27/07/2020  
Modificato con delibera del C.C del 29/06/2021  
Modificato con delibera del C.C del 26/04/2023

## SOMMARIO

---

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
- ART. 2: Soggetto attivo
- ART. 3: Presupposto e natura del tributo
- ART. 4: Definizione di rifiuto
- ART. 5: Soggetti passivi
- ART. 6: Superfici soggette
- ART. 7: Superfici ridotte od escluse
- ART. 7-Bis: Opzione conferimento al di fuori del servizio pubblico delle utenze non domestiche
- ART. 7-Ter: Uscita/reintegro dal/nel servizio pubblico - obblighi di comunicazione e procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani
- ART. 8: Determinazione della tariffa
- ART. 9: Articolazione della tariffa
- ART. 10: Tributo giornaliero - Utenze particolari - Manifestazioni ed eventi
- ART. 11: Utenze non stabilmente attive
- ART. 12: Riduzione per zone non servite
- ART. 13: Riduzione per il compostaggio domestico
- ART. 14: Interventi a favore di famiglie in situazione di disagio economico
- ART. 15: Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap
- ART. 16: Riduzione per rifiuti speciali avviati al riciclo
- ART. 17: Cumulo delle riduzioni ed agevolazioni
- ART. 18: Obbligazione tributaria e periodi di applicazione
- ART. 19: Dichiarazione
- ART. 20: Riscossione e pagamenti
- ART. 20-BIS: Rimborsi e compensazioni
- ART. 20-TER: Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- ART. 21: Importi minimi
- ART. 22: Verifiche ed accertamenti
- ART. 23: Funzionario Responsabile
- ART. 24: Tasse, imposte ed addizionali
- ART. 24-Bis: Istituzioni scolastiche e statali
- ART. 25: Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO - A "Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali"

ALLEGATO - B "Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti"

---

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Mondolfo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo della TARI il Comune di Mondolfo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

**ART. 3**  
**PRESUPPOSTO E NATURA DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la conduzione, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di tutti i locali comunque denominati o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze e accessori;

d) *utenze non domestiche*, i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**ART. 4**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o altro soggetto che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.

3. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di vani ascensori e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

8. Si considerano comunque servite tutte le utenze qualora il servizio di raccolta attivato prevede il metodo cosiddetto "porta a porta".

## **ART. 6 SUPERFICI SOGGETTE**

1. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3<sup>o</sup> del D.Lgs n. 507/93, o della TIA di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 22/1997, o della TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm. La misurazione complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50 oppure inferiore.

4. In particolare si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, soffitte etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);

b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, salvo le riduzioni od esclusioni di cui al successivo art. 7.

5. Per i fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **ART. 7 SUPERFICI RIDOTTE OD ESCLUSE**

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani.

2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:

a) le aree scoperte, quali parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili abitativi;

b) le superfici di balconi, porticati, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperti/e, che non siano interamente chiusi/e da strutture fisse e/o mobili;

c) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

d) le parti comuni di condomini o di multiproprietà non utilizzate in via esclusiva dai condomini o dai singoli proprietari;

e) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;

f) le superfici delle strutture ospedaliere pubbliche e private che producono esclusivamente rifiuti sanitari quali: locali adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture ospedaliere: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. Per tutta la superficie soggetta a tariffa verrà applicata la categoria relativa all'attività prevalente;

g) le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche quali ad esempio: le aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti al servizio di clienti e dipendenti e le aree verdi destinate ad ornamento, le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per le operazioni di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra. Gli immobili strumentali a fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenti tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro;

i) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

j) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (es. sacrestia);

k) le unità immobiliari inagibili o oggetto di lavori edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni comunque denominate, limitatamente al periodo di validità dell'atto e non oltre la data di ultimazione dei lavori, rilevabile anche dal Docfa catastale, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel periodo di esclusione l'unità immobiliare non deve essere abitata/utilizzata per nessuna attività diversa dall'esecuzione dei lavori edilizi in corso e lo smaltimento dei rifiuti del "cantiere edile" deve avvenire secondo normativa vigente con divieto di servirsi del servizio pubblico di smaltimento rifiuti del Comune di Mondolfo. Se l'utenza, prima dell'inizio dell'esclusione, era servita dei bidoni per la raccolta differenziata, questi vanno riconsegnati al soggetto gestore del servizio prima della richiesta di esclusione all'Ufficio Tributi;

l) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo e le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.

3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggetti a tariffa le aree coperte e/o i locali, o parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, etc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa, in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) se non già agevolata con la riduzione di cui all'art. 11 per le utenze non stabilmente attive, anche tutta l'area scoperta operativa o di servizio, ad eccezione delle superfici escluse di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 6.

4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato A.

5. Per usufruire delle esclusioni/riduzioni per la produzione di rifiuti speciali di cui ai precedenti commi 3 e 4, e del successivo comma 6, le utenze interessate dovranno dimostrare che nelle superfici tassabili si formano tali rifiuti speciali presentando, entro il termine del 30 giugno successivo a quello dell'anno da agevolare, la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente o in luogo di tale documentazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse e/o ridotte, sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

6. Non è soggetta a tariffa e quindi non si computa, la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti/semilavorati, merci destinate alla commercializzazione o merci comunque non impiegate nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati.

**ART. 7-BIS**  
**OPZIONE CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**  
**DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.

3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 7-ter del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

**ART. 7-TER**  
**USCITA/REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E**  
**PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO/RICICLO DEI**  
**RIFIUTI URBANI**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 7-Bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio Ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers. Alla comunicazione deve essere

allegata idonea documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) non inferiore a due anni. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. L'Ufficio Ambiente, e comunque l'Ufficio che gestisce i rapporti con il gestore del servizio rifiuti, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente, ovvero indicate nel Regolamento di igiene ambientale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. L'Ufficio Ambiente comunica l'eventuale accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa ed informa l'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende respinta.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC sia all'Ufficio Tributi che all'Ufficio Ambiente, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, l'Ufficio Ambiente, e comunque l'Ufficio che gestisce i rapporti con il gestore del servizio rifiuti, comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il PEF secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di Legge, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. Nelle more dell'aggiornamento annuale delle tariffe, si utilizzano provvisoriamente le tariffe vigenti, salvo conguaglio.

#### **ART. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, delle deliberazioni ARERA e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

5. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.

6. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune, con aggiornamento delle categorie con l'emissione del saldo annuale ovvero con la prima emissione utile, tenendo conto delle variazioni del nucleo familiare con periodicità almeno semestrale. Per le utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'allegato B. Nel numero dei componenti devono essere considerati anche i soggetti che risultano in ogni caso dimoranti nei locali dell'utenza.

8. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.

9. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuita la categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

10. Per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti.

11 Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo, le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. n. 158/1999. La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. n. 158/1999.

## ART. 10

### TRIBUTO GIORNALIERO - UTENZE PARTICOLARI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale, diviso il n. di giorni dell'anno ed è maggiorata del 30% in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento. Se l'occupazione supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.

3. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva, qualora la produzione di rifiuti sia oggettivamente ridotta rispetto alla medesima attività che pratica commercio al dettaglio, la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando, esclusivamente per l'area di vendita, una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50% (cinquanta per cento).

4. Per gli autolavaggi e i distributori di carburante sarà soggetta a tariffa la superficie dell'area di pertinenza ridotta del 50% (cinquanta per cento) più la superficie dei vari locali (bagno, ufficio, cassa, ripostiglio, etc.), esclusi eventuali locali adibiti alla vendita e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, etc., che saranno inquadrati secondo la relativa categoria.

5. Avuto riferimento al corretto inquadramento della tipologia di attività per l'utenza non domestica così come indicata nel regolamento di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, per le attività artigianali (esclusa la categoria 17 "attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista"), che svolgono la propria attività su una superficie fino a 100 mq la categoria attribuita è la 18 "attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista". Oltre i 100 mq la categoria attribuita è la 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici".

6. Il ristorante (compresi cucina, servizi igienici e accessori) di una struttura ricettiva (es. albergo/hotel/campeggio) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti della struttura stessa, sarà inquadrato in categoria 22 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie".

7. Al fine del calcolo della tariffa degli stabilimenti balneari, si considerano superfici in grado di produrre rifiuti tutte le superfici abbattute del 50% (cinquanta per cento).

8. Al fine del calcolo della tariffa dei campeggi (o agricompeggi) nonché delle aree di deposito camper e roulotte, le superfici delle aree scoperte sono abbattute del 50% (cinquanta per cento) quelle tassate fino a mq 3000, sono abbattute del 60% (sessanta per cento) le superfici tassate da mq 3001 fino a mq 6000, sono abbattute al 70% (settanta per cento) le superfici eccedenti mq 6000.

9. A seguito di eventi/manifestazioni sportive/politici/socio-culturali ecc. che determinino l'occupazione o conduzione di aree o locali che non siano già soggetti a tariffa, e che diano luogo all'applicazione della tariffa giornaliera di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le medesime disposizioni ivi previste, compresa la maggiorazione della tariffa, fermo restando eventuali oneri straordinari previsti dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

10. Al fine del calcolo della tariffa, non sono computate le superfici, non già escluse per l'esercizio del culto, tassabili agli Enti/Istituti religiosi riconosciuti dallo Stato e destinate alle attività di divulgazione dei relativi

culti ammessi, nonché quelle direttamente ed esclusivamente destinate alle proprie attività quali ad esempio: le attività pastorali, di catechesi, di testimonianza, ecc. Sono ordinariamente tassate le altre superfici con destinazione diversa da quelle indicate nel periodo precedente, quali quelle adibite a civile abitazione e quelle in cui vengono svolte attività commerciali/economiche o comunque attività non direttamente svolte in maniera esclusiva dall'Ente/Istituto religioso.

#### **ART. 11**

##### **UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 3, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo e ricorrente per un periodo superiore a 183 giorni.

2. Tali utenze, previa denuncia entro il termine di cui all'art. 19 (dichiarazione) inoltrata dall'interessato al Comune, beneficiano delle seguenti riduzioni sull'intera tariffa così intese e determinate:

Utenze Domestiche: - 15% (quindici per cento) in favore di soggetti passivi che non risiedono anagraficamente nell'utenza tassata, quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni a disposizione, abitazione detenute da soggetti residenti all'estero. Per questi ultimi la presente riduzione non è cumulabile con quella di cui all'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2000;

Utenze Non Domestiche: - 50% (cinquanta per cento) attività stagionale (occupazione/detenzione non superiore a 183 giorni). La riduzione è comunque concessa per le attività stagionali cosiddette estive (aprile-settembre) senza che rilevino le eventuali deroghe per l'allungamento della stagione turistica disposte dagli organi sovra comunali.

#### **ART. 12**

##### **RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE**

1. Per le utenze considerate non servite o parzialmente servite in base a quanto indicato nel Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa del 15% (quindici per cento). Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.

#### **ART. 13**

##### **RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. È prevista la riduzione del 10% (dieci per cento) della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata presso la propria utenza dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica.

2. La riduzione sarà accordata a far data dall'attivazione della pratica del compostaggio di cui al comma 1.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

#### **ART. 14**

##### **INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Mondolfo con certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno di tassazione non superiore ad € 7.000,00 (settemila).

2. La riduzione verrà riconosciuta previa presentazione della certificazione ISEE relativa all'anno di tassazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in tassazione. La richiesta pervenuta oltre tale termine non permette l'ottenimento dell'agevolazione senza possibilità di riduzione retroattiva.

3. La riduzione si intende riconosciuta esclusivamente per l'abitazione di residenza anagrafica della famiglia e per l'anno certificato con la documentazione di cui al comma precedente. Per gli anni successivi dovrà essere inoltrata nuova richiesta.

#### **ART. 15**

##### **INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) nei confronti di nuclei familiari residenti nel Comune di Mondolfo con al loro interno soggetti portatori di handicap certificata da idonea documentazione dell'autorità competente attestante un handicap grave e permanente. La riduzione si intende riconosciuta esclusivamente per l'abitazione di residenza anagrafica della famiglia.

2. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni così come risulta dai documenti o dall'autocertificazione presentata. La richiesta pervenuta oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in tassazione comporterà il diritto al beneficio della riduzione dall'anno successivo senza possibilità di riduzioni retroattive.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando il soggetto portatore di handicap rimane residente nello stesso nucleo familiare.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in tassazione il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

#### **ART. 16**

##### **RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Il tributo dell'anno è riscosso in acconto e la riduzione tariffaria eventualmente spettante ai sensi del presente articolo è conteggiata a conguaglio nelle successive emissioni.

#### **ART. 17**

##### **CUMULO DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni od agevolazioni precedentemente considerate.

2. In caso di possibile applicazione di più riduzioni od agevolazioni ne è consentita l'applicazione nel limite complessivo massimo di tre, da scegliersi tra le più favorevoli. La misura massima complessiva di applicazione delle riduzioni od agevolazioni sulla tariffa non può comunque superare l'80% (ottanta per cento) dell'intera tariffa.

#### **ART. 18**

##### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E PERIODI DI APPLICAZIONE**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la conduzione/detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. I locali e le aree si presumono detenuti/condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (quali ad esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata come regolamentato all'art. 19 (dichiarazione).

#### **ART. 19**

##### **DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

##### Utenze domestiche

a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (come calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento) e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) Numero degli occupanti l'utenza;

e) Data di inizio/cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione di cessazione, il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale saldo/conguaglio;

f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (come calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento) e destinazione d'uso dei singoli locali;

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

f) Data di inizio/cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione di cessazione, il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale saldo/conguaglio;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata, allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, o direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o PEO-Posta Elettronica Ordinaria o PEC-Posta Elettronica Certificata, o, infine, tramite lo sportello on-line. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax/PEO/PEC, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alla modalità di recapito dematerializzata tramite e-mail, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di

residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria centrale (Siatel - PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni comunque denominate, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta "a chiusura" delle utenze a rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori per la raccolta differenziata dotati di TAG ecc.).

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

14. Si prescinde dall'obbligo di dichiarazione per le informazioni concernenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo. Tali informazioni saranno autonomamente acquisite dall'Ufficio preposto alla riscossione direttamente dalle risultanze degli atti anagrafici comunali della popolazione residente. In caso di temporanea impossibilità al reperimento di tale informazione, l'emissione degli importi dovuti può comunque essere calcolata con la situazione conosciuta e le eventuali variazioni saranno conteggiate nelle successive emissioni con conguaglio sulle precedenti. Restano fermi per i soggetti passivi gli obblighi di iscrizione/cancellazione e per le altre tipologie di variazione.

15. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

16. La dichiarazione di inizio occupazione per le utenze di cui al comma 1 dell'art. 10, si considera assolta con la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata dai soggetti passivo o con il pagamento del canone di cui all'art. 1, c. 816, della Legge n. 160/2019 o comunque con la verbalizzazione della Polizia Municipale che dà atto di tale occupazione. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. L'Ufficio preposto alla riscossione della tariffa, acquisite tali informazioni, provvederà alla conseguente emissione degli avvisi di pagamento anche in forma cumulativa per occupazioni ricorrenti.

17. Le disposizioni del presente articolo, concernono l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta. Gli obblighi tributari, compreso il termine tributario di presentazione della dichiarazione, rimangono normati dalla legislazione vigente.

## **ART. 20 RISCOSSIONE E PAGAMENTI**

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, un avviso di pagamento contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, e successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il tributo dovuto annuale è suddiviso in un numero di rate e scadenze che verranno definite con delibera di Giunta, nel rispetto dell'art. 1, c. 688, L. 147/2013 dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'Art. 26, Allegato A, Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022. Ai soggetti che abbiano eletto un domicilio digitale, o comunque ai soggetti tenuti a disporre obbligatoriamente di tale domicilio ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., si può provvedere, anche per singole posizioni e/o categorie, a notificare direttamente la richiesta di pagamento, che costituisce messa in mora, senza precedere con l'avviso di pagamento.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche ed i periodi di tariffazione dell'utenza che comportino variazione degli importi dovuti, possono essere contegiate dal Comune, mediante conguaglio, anche l'anno successivo.

3. Qualora l'utente non provveda al pagamento, decorso il termine indicato nell'avviso di pagamento, il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento, che costituisce messa in mora, con spese di notifica a suo carico. Il presente comma non si applica per i soggetti dell'ultimo periodo del comma 1 a cui sia stato direttamente notificata la richiesta di pagamento al proprio domicilio digitale.

4. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze delle somme notificate con la richiesta di pagamento, si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento con applicazione di sanzioni ed interessi come da normativa vigente.

5. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento di cui al comma 1, secondo quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Mondolfo, ovvero secondo la disciplina della maggiore rateazione per la riscossione ordinaria degli avvisi, in ottemperanza all'art. 27, Allegato A, della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recepita nella carta della qualità del servizio rifiuti.

6. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

#### **ART. 20-BIS RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;  
b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Mondolfo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

#### **ART. 20-TER PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

5. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni.

6. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg.60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.

7. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta.

#### **ART. 21 IMPORTI MINIMI**

1. Per i versamenti spontanei l'importo minimo è quello di cui all'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006, n. 296 oppure, se previsto, quello indicato dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al provvedimento di rimborso, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 (euro venti/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo o di ripetuti maggiori versamenti non dovuti che eccedano tale limite.

#### **ART. 22 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione all'Ufficio Tributi la libera consultazione dei propri archivi cartacei ed informatici. L'Ufficio Tributi, al fine di semplificare le operazioni del presente comma, provvederà ad acquisire in autonomia tali informazioni e/o documenti tramite il protocollo informatico dell'Ente a cui avrà libero accesso ad eccezione dei documenti la cui consultazione è stata secretata ai sensi delle normative vigenti. Ove la diretta consultazione informatica non sia possibile con gli applicativi gestionali dell'Ente per problematiche di ordine tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, tali archivi e/o elenchi saranno trasmessi in copia, possibilmente informatizzata. Vanno trasmesse a richiesta dell'Ufficio Tributi, a titolo esemplificativo:

- gli atti del SUAP/SUE;
- gli atti delle concessioni demaniali;
- gli atti dei Servizi Demografici, anche di Stato Civile;
- gli atti della Polizia Locale;
- gli atti degli uffici tecnici in ordine alla gestione dell'igiene ambientale;
- ogni altra informazione utile richiesta dall'Ufficio Tributi per la gestione delle proprie pratiche e comunque per l'attività accertativa e di contrasto all'elusione/evasione tributaria.

3. Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari, quando possibile, saranno acquisite dall'Ufficio Tributi tramite interscambio dati automatizzato tra gli applicativi informatici dell'Ente. In alternativa, a richiesta dell'Ufficio Tributi, i Servizi Demografici renderanno disponibile tale informazione con elenco informatico in formato aperto csv (comma-separated values).

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione, successivamente all'intervenuta definitività, per le annualità successive a quelle accertate.

**ART. 23**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

**ART. 24**  
**TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI**

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 denominato TEFA.

3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

4. Il versamento del tributo TEFA è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020.

**ART. 24-BIS**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**ART. 25**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti ed i provvedimenti di ARERA applicabili in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, c. 527 della Legge n. 205/2017.

**COMUNE DI MONDOLFO (PU)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

---

**ALLEGATO - A**

**Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

Attività --> % riduzione superficie

- Laboratori eliografici, di sviluppo fotografico --> 15% (quindici per cento)
  - Tipo-litografie, incisioni, serigrafie --> 15% (quindici per cento)
  - Lavanderie e tintorie --> 20% (venti per cento)
  - Ambulatori medici e dentistici --> 20% (venti per cento)
  - Laboratori odontotecnici --> 20% (venti per cento)
  - Case di cura e riposo --> 30% (trenta per cento)
  - Autorimessaggi --> 30% (trenta per cento)
  - Verniciatura --> 30% (trenta per cento)
  - Falegnamerie --> 30% (trenta per cento)
  - Macellerie al dettaglio --> 30% (trenta per cento)
  - Vetriere, lavorazione marmi --> 50% (cinquanta per cento)
  - Officine riparazione veicoli --> 50% (cinquanta per cento)
  - Elettrauto --> 50% (cinquanta per cento)
  - Gommisti --> 50% (cinquanta per cento)
  - Autocarrozzerie --> 50% (cinquanta per cento)
  - Carpenteria metallica --> 50% (cinquanta per cento)
- 

**ALLEGATO - B**

**Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti**

<u>Superficie tassata (mq) - Abitanti equivalenti</u>	
0-35	1
36-50	2
51-99	3
100-149	4
150-249	5
250 e oltre	6 e oltre

---